

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3856

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, ICHINO, FERRARI MARTE, GALLI MARIA  
LUISA, GIANNI, PINTO, BELARDI MERLO, FURIA**

*Presentata il 12 gennaio 1983*

**Interpretazione autentica di alcune norme della legge 29  
maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina del tratta-  
mento di fine rapporto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nell'applicazione della legge 29 maggio 1982, n. 297 (« Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica »), si sono verificati notevoli contrasti di carattere interpretativo su alcune norme, con il conseguente contenzioso diffuso in tutto il paese.

Le diversità di interpretazione hanno origine dalla non sufficiente chiarezza di alcune norme, derivata da una affrettata stesura del testo legislativo a causa dei margini di tempo ristretti entro i quali esso fu varato, dall'accorpamento in soli cinque articoli di materie non omogenee fra loro (il progetto originario ne comprendeva ben diciassette), e dalla questione di fiducia posta dal Governo impedendo con ciò non solo modifiche sostanzia-

li, ma anche ogni possibile perfezionamento di quelle norme sulle quali era presumibile l'insorgere di contestazioni che l'applicazione materiale della legge ha poi evidenziato.

Dopo i primi sette mesi di applicazione della legge emerge la necessità di fare il massimo di chiarezza sui punti più controversi, al fine di ridurre il contenzioso che si è aperto, e in ogni caso di precisare senza possibilità di equivoci quale è stata la volontà del legislatore.

Non si tratta di riscrivere tutta la legge (se pur sarebbe necessario almeno per attenuarne la difficoltà di lettura), ma di dare una interpretazione autentica delle sue parti maggiormente controverse.

Con l'articolo 1 della presente legge si vuole precisare la non frazionabilità an-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nuale del tasso di rivalutazione dell'1,50 per cento che la legge ha definito « in misura fissa ».

Giova ricordare a questo proposito che la nuova disciplina introdotta con il trattamento di fine rapporto trasforma radicalmente il precedente istituto dell'indennità di licenziamento, storicamente affermatosi come « retribuzione differita », in « risparmio obbligatorio ». Tanto la vecchia come la nuova disciplina prevedono l'erogazione delle somme maturate alla chiusura del rapporto di lavoro, ma, con una differenza sostanziale: nel primo caso l'indennità di licenziamento era determinata dalla moltiplicazione dell'ultima retribuzione per il numero degli anni di servizio; nella nuova disciplina invece il trattamento di fine rapporto sarà dato dal risultato della somma di quote maturate ed accantonate anno per anno nel loro valore storico.

Considerando il cambiamento sostanziale del sistema di calcolo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno insistito per ottenere una indicizzazione al cento per cento delle somme accantonate affinché le stesse non perdessero nel tempo il loro valore. La formula stabilita dalla legge rappresenta, pertanto, un punto di mediazione fra le opposte tendenze espresse dalle parti sociali. Essa prevede una rivalutazione « su base composta » delle somme accantonate al 31 dicembre di ogni anno (con esclusione di quelle maturate nell'anno) mediante una percentuale unica formata da due parti distinte: una sempre fissa (1,50 per cento), una variabile di anno in anno o frazione (75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo).

La volontà di non rendere frazionabile in mesi il tasso previsto in misura fissa, oltre che dalle ragioni avanti ricordate è confermata dal quinto comma dell'articolo 1, il quale richiama soltanto l'indice ISTAT (e non il tasso fisso dell'1,50 per cento) ai fini di determinare la percentuale di rivalutazione applicabile per frazioni di anno; vale inoltre anche in questo caso la rego-

la generale interpretativa che « ciò che non è detto non è voluto ».

Con l'articolo 2 si introducono specificazioni tese a precisare meglio i requisiti per ottenere anticipazioni sulle somme accantonate. In proposito, la norma prevista alla lettera *b*) dell'ottavo comma dell'articolo 1 si è prestata ad interpretazioni restrittive. Le specificazioni proposte, del tutto aderenti all'originaria volontà del legislatore, tendono a rendere più esplicita tale volontà, nel senso di favorire quei soggetti che per diverse ragioni (essendo esclusa ogni ipotesi di carattere speculativo) intendono entrare in possesso di un appartamento per abitarvi.

Con l'articolo 3 si è inteso fugare ogni dubbio circa il termine temporale dal quale ha inizio la copertura offerta dal « fondo di garanzia » per il trattamento di fine rapporto, rendendo esplicito che tale termine (coincidente con l'entrata in vigore della legge) va inteso come individuazione dei casi nei quali il « fondo » è obbligato ad intervenire, e non nel senso di dividere in due parti (una garantita ed una no) l'ammontare dell'indennità di fine rapporto la quale invece deve intendersi coperta da garanzia nella sua globalità nei casi suddetti.

Con l'articolo 4 si è inteso chiarire uno dei punti di maggiore contestazione nell'applicazione del terzo comma dell'articolo 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Questo comma fu inserito con l'intento di evitare che per i rapporti di lavoro già in atto alla data di entrata in vigore della legge, e risolti successivamente a tale data, potesse verificarsi un peggioramento nel passaggio fra la vecchia e la nuova normativa anche in conseguenza del dilazionato reinserimento nella retribuzione (ai fini del calcolo della quota annuale di accantonamento) degli scatti di indennità di contingenza maturati nel periodo 1° febbraio 1977, 31 maggio 1982.

È quindi del tutto ovvio che tale comma deve intendersi applicabile soltanto per i rapporti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge ed in atto alla data stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Rivalutazione degli accantonamenti).*

La parte fissa del tasso per la rivalutazione degli accantonamenti, di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, deve intendersi sempre pari all'1,5 per cento, indipendentemente dal mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

## ART. 2.

*(Disciplina dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto).*

Il requisito di cui alla lettera *b*) dell'ottavo comma dell'articolo 2120 del codice civile come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per la richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto, deve essere inteso nel senso che detta richiesta può essere validamente presentata e soddisfatta anche prima della stipulazione dell'atto notarile di acquisto della prima casa di abitazione, salvo l'onere per il lavoratore:

*a*) di corredare la richiesta con la documentazione del preliminare di compravendita dell'immobile e di esibire successivamente l'atto notarile di acquisto;

*b*) oppure di dimostrare l'avvenuto conseguimento della licenza di costruzione edilizia qualora il richiedente intenda costruire la prima casa di abitazione in proprio, in forma cooperativa o consortile.

## ART. 3.

*(Disposizioni transitorie concernenti il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto).*

La disciplina transitoria del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, contenuta nell'articolo 2 della legge 29

maggio 1982, n. 297, deve essere interpretata nel senso che, ricorrendone i presupposti di cui al sesto comma dell'articolo 2, il fondo garantisce il pagamento dell'intero trattamento di fine rapporto a cui i lavoratori interessati hanno diritto, anche se in parte maturato prima dell'entrata in vigore della legge.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, deve essere interpretato nel senso che il fondo garantisce il pagamento dei trattamenti di fine rapporto anche nei casi in cui la procedura di concordato preventivo, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa sia stata preceduta da procedure di amministrazione controllata intervenute prima dell'entrata in vigore della legge.

#### ART. 4.

*(Disposizioni transitorie concernenti il calcolo dei trattamenti di fine rapporto).*

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica soltanto ai rapporti di lavoro costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, e in atto alla data stessa.

La somma aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 5 deve essere determinata, indipendentemente dal mese in cui ha luogo la risoluzione del rapporto di lavoro, in misura pari al valore dei punti di indennità di contingenza non ancora computati nella retribuzione di cui al secondo comma.